

CSRD, RIFLESSI DI RESPONSABILITÀ PER I VERTICI AZIENDALI

Lorenzo Magrassi

Ricercatore presso la Fondazione Nazionale dei Commercialisti, approfondisce le materie connesse all'economia della sostenibilità, alla Csr e al settore non profit, con focus su aspetti normativi, di rendicontazione e di comunicazione. Svolge consulenza operativa su strumenti di disclosure non finanziari



Nel numero 4 dell'ottobre 2020 di questa stessa rivista, commentando i risultati della consultazione pubblica sulla revisione della Non-Financial Reporting Directive (NFRD) 2014/95/EU, Massimo Scotton rimarcava il rilievo trasversale, tra le opzioni di modifica normativa nelle otto macroaree di applicazione della direttiva, della possibile estensione di disposizioni vincolanti a una platea di enti più ampia rispetto a quella attualmente coinvolta dalla NFRD, in particolare alle PMI.

Nella prima formulazione dello scorso 21 aprile di proposta della nuova Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) (si noti la non casuale sostituzione della locuzione "non-financial reporting" con "sustainability reporting"), la Commissione europea ha in effetti previsto l'estensione degli obblighi in materia di sustainability reporting e assurance alle PMI quotate (a eccezione delle micro-imprese quotate), oltre che a tutte le società, le banche e le assicurazioni di grandi dimensioni secondo i parametri dimensionali dell'Accounting Directive 2013/34/EU, prescindendo, per queste ultime, dalla rilevanza pubblica nella qualità di emittenti di valori nei mercati regolamentati. Si passerebbe dalle 11.600 imprese incluse nel perimetro di applicazione della NFRD a 49.000 imprese della nuova CSRD, per oltre (si stima) il 75% del fatturato di tutte le "limited liability companies" europee (permarrà naturalmente il regime di adozione volontaria della direttiva, con la relativa attribuzione reputazionale formalmente riconosciuta di compliance).

Nell'ottica del perseguimento dei benefici sistemici, benché l'ampliamento della platea dei soggetti obbligati appaia a prima vista ragguardevole, la portata della misura risulta, verosimilmente, ancora inadeguata rispetto alle circostanze dello scenario attuale.

Nel 2020, infatti, le PMI dell'EU-27 erano 22,6 milioni (di cui 21 milioni di microimprese), pari al 99,8% del totale delle imprese, generatrici del 53% del valore aggiunto: in altri termini, la stragrande maggioranza degli investimenti di sistema in PMI è effettuata al di fuori dei circuiti dei mercati regolamentati.

E invece, appaiono rimarchevoli le modifiche che la proposta, nei diversi paragrafi dell'articolo 1, apporta all'oggetto della rendicontazione, i cui ulteriori contenuti lasciano intravedere, neanche tanto velatamente, nuove sponde di responsabilità per gli organi di amministrazione e controllo e presumibili implicazioni con aspetti di governance.

Al paragrafo 3, che sostituisce l'articolo 19-bis della direttiva contabile, la proposta precisa con maggior dettaglio le informazioni che le imprese dovrebbero divulgare, andando a incidere specificamente su intangible, business model e strategia (riguardo ai quali si richiede, tra l'altro, l'indicazione dei piani volti a garantire che

questi siano compatibili con la transizione verso un'economia sostenibile), obiettivi ESG e progresso nel loro raggiungimento, ruolo di "administrative, management and supervisory bodies" in merito ai fattori ESG e "relevant indicators" (si osservi, non più "relevant key performance indicators"). Rispetto alle disposizioni vigenti, la proposta individua poi un nuovo fronte informativo nella disclosure di informazioni sulle principali ripercussioni negative legate all'impresa e alla sua catena del valore. Inoltre, la CSRD esplicita ed amplia clamorosamente la frontiera della rendicontazione alla supply chain, non più limitata ai rischi connessi ai driver genericamente considerati della NFRD, ma estesa ai vari aspetti che caratterizzano il processo di valorizzazione economica, dal business model alle strategie, dai target alla governance, dalle attività di due diligence inerenti ai "sustainability matters", agli impatti avversi, anche potenziali, della supply chain e alle relative azioni di mitigazione: in breve, la quasi totalità delle informazioni oggetto di rendicontazione obbligatoria.

Ancor più significativa rispetto alle responsabilità di governance è la modifica apportata dal paragrafo 9 all'articolo 33 della direttiva contabile, che "allinea" la responsabilità collettiva dei membri degli organi di amministrazione, gestione e controllo agli obblighi riveduti in materia di informativa sulla sostenibilità: in particolare, tali organi devono garantire che l'impresa comunichi le informazioni nella relazione sulla gestione secondo gli emanandi standard europei di sustainability reporting e nel formato digitale richiesto dalla stessa direttiva. Eliminando il riferimento alla possibilità di predisporre una relazione separata per la comunicazione delle informazioni sulla sostenibilità, la norma riduce, di fatto, i "gradi di libertà" nel gestire due tipologie di rendicontazione un tempo autonome e distinte, integrando la seconda (il sustainability reporting) formalmente, oltre che effettivamente, nella prima (il financial reporting). Infine, una serie di specifiche andrebbero a influenzare la percezione e il confine dell'attività degli organi di amministrazione e controllo: il paragrafo 4 introduce nella direttiva contabile l'art. 19-ter, che stabilisce, tra le altre, quali informazioni pertinenti ai fattori di governance debbano essere puntualizzate nei "sustainability reporting standards"; il paragrafo 10 modifica l'articolo 34 della direttiva contabile e introduce l'obbligo di certificazione di conformità dell'informativa sulla sostenibilità, con implicazioni dirette sugli ambiti di responsabilità degli organi aziendali.

Nella cornice esaminata, del resto, è possibile intravedere una serie di rischi. Tra i principali, sarebbe illogico escludere la circostanza per la quale la negoziazione al ribasso sull'ampliamento della platea dei soggetti obbligati dalla CSRD, politicamente giustificata con la volontà di tutelare le realtà meno strutturate per la realizzazione sistematica dei processi di reporting, possa paradossalmente condurre alla genesi di nuovi oneri (per carenza di strumenti operativi, inattitudine alla visione strategica e calo di legittimazione sociale) per le medesime organizzazioni che si riterrebbe di agevolare.

Quanto all'azienda nella sua unicità, non se ne può oramai ravvisare il "terminal value" se non in rapporto anche a variabili (in primis, rischi e opportunità) correlate ai sustainability issues. Il prezzo delle azioni è sempre meno determinato dai guadagni o dalla base patrimoniale; la creazione del valore è sempre più colta nei driver immateriali. In questa prospettiva, soltanto la combinazione tra i comportamenti di sostenibilità aziendale e il paradigma della sostenibilità di sistema (combinazione che, almeno sulla carta, appare il faro delle politiche europee contemporanee in ambito economico e sociale) può generare processi di creazione di valore da cui si palesi altresì un "riconoscimento" da parte dei mercati finanziari.



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

È l'organismo di rappresentanza istituzionale della categoria dei commercialisti, oltre 118.000 professionisti coinvolti nelle discipline giuridiche, economiche e aziendali, e nelle relative attività operative, tra le quali la rendicontazione e il controllo aziendale. Tra i suoi compiti è inclusa l'emanazione di norme di comportamento per l'esercizio della professione e lo svolgimento di studi e ricerche per lo sviluppo delle aree professionali. Nell'ambito delle proprie finalità istituzionali ha costituito uno specifico Gruppo di lavoro sulla economia della sostenibilità e sulla disclosure non finanziaria.